



Convocazione Commissione inchiesta femminicidio - Senato della Repubblica - martedì 21 luglio 2020, ore 14

1 message

commissionefemminicidiocu@senato.it <commissionefemminicidiocu@senato.it>

16 July 2020 at 12:41

To: georgia.zara@unito.it

Roma, 16 luglio 2020

Gentile professoressa Zara,

la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere che ho l'onore di presiedere, La invita per un'audizione in cui Ella possa riferire sui suoi studi e sul trattamento dei *sex offenders*.

L'audizione avrà luogo martedì 21 luglio 2020, alle ore 14, *tramite collegamento in videoconferenza*.

Ove ritenga opportuno, può far pervenire all'indirizzo di posta elettronica commissione.femminicidio@senato.it un contributo scritto che sarà messo agli atti della Commissione.

L'occasione mi è gradita per inviarLe cordiali saluti.

LA PRESIDENTE

Valeria Valente

Si allegano delibera istitutiva della Commissione, istruzioni e manuale per la partecipazione alla videoconferenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio,
nonché su ogni forma di violenza di genere

[Via della Dogana Vecchia, 29](#)

00186 - Roma


tel. 06/67063735; fax 06/67064879

commissione.femminicidio@senato.it

4 attachments

 **Delibera proroga Comm.ne - 5.2.2020.pdf**
473K


 **delibera istitutiva femminicidio.pdf**
3490K

 **zoom_utente.pdf**
1402K


 **ISTRUZIONI PARTECIPAZIONE VIDEOCONFERENZA.docx**
13K

Documento completo (4K)

Legislatura 18ª - Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere - Resoconto sommar...

Attiva riferimenti normativi 

Frontespizio

 Copia questo link

› SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

› Audizione di una docente universitaria esperta psicologa e criminologa sul trattamento dei sex offenders e di un esperto psicoterapeuta responsabile dei programmi per sex offenders in carcere Audizione di una docente universitaria esperta psicologa e criminologa sul trattamento dei sex offenders e di un esperto psicoterapeuta responsabile dei programmi per sex offenders in carcere

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE

MARTEDÌ 21 LUGLIO 2020

55ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente

LEONE

Sono presenti, in videoconferenza, la professoressa Georgia Zara, docente universitaria dell'Università degli Studi di Torino, esperta psicologa e criminologa sul trattamento dei sex offenders e il dottor Davide Parma, esperto psicoterapeuta responsabile dei programmi per maltrattanti e sex offenders in carcere, operante nella regione Liguria.

E' presente, in videoconferenza, il dottor Arturo Sica, collaboratore della Commissione, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento interno.

La seduta inizia alle ore 14,10.

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERA 16 ottobre 2018.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere.

Art. 1.

Istituzione e durata

1. Ai sensi dell'art. 82 della Costituzione è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione dura in carica un anno a decorrere dal suo insediamento ed entro tale termine presenta la relazione conclusiva di cui all'art. 3, comma 10.

Art. 2.

Compiti

1. La Commissione ha il compito di:

a) svolgere indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualità e cause del femminicidio, inteso come uccisione di una donna, basata sul genere, e, più in generale, di ogni forma di violenza di genere;

b) monitorare la concreta attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, e di ogni altro accordo sovranazionale e internazionale in materia, nonché della legislazione nazionale ispirata agli stessi principi, con particolare riguardo al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

c) accertare le possibili incongruità e carenze della normativa vigente rispetto al fine di tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti; verificare altresì la possibilità di una rivisitazione sotto il profilo penale della fattispecie riferita alle molestie sessuali, con particolare riferimento a quelle perpetrate in luoghi di lavoro;

d) accertare il livello di attenzione e la capacità d'intervento delle autorità e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a svolgere attività di prevenzione e di assistenza;

e) verificare, come raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità, l'effettiva realizzazione da parte delle istituzioni di progetti educativi nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzati al rispetto delle persone tutte, all'accettazione e alla valorizzazione di tutte le diversità, a partire da quella di genere;

f) monitorare l'effettiva applicazione da parte delle regioni del Piano antiviolenza e delle linee guida nazionali per le aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle vittime di violenza e ai loro parenti fino al terzo grado vittime di violenza assistita;

g) monitorare l'effettiva destinazione alle strutture che si occupano della violenza di genere delle risorse stanziare dal citato decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013, e dalle leggi di stabilità a partire da quella per il 2011;

h) monitorare l'attività svolta dai centri antiviolenza operanti sul territorio, quali interlocutori principali delle istituzioni nella costruzione delle politiche di contrasto al fenomeno della violenza maschile sulle donne, attingendo dall'esperienza da loro acquisita in oltre trenta anni di attività;

i) proporre interventi normativi e finanziari, anche attraverso una revisione del Piano d'azione straordinario, per far sì che tutta la rete dei centri antiviolenza e delle case rifugio presenti sul territorio nazionale sia finanziata in modo certo, stabile e costante nel tempo, in modo da scongiurare rischio di chiusura e consentire l'organizzazione di percorsi strutturati per far riemergere le donne dalla spirale delle violenze;

l) proporre soluzioni di carattere legislativo e amministrativo al fine di realizzare la più adeguata prevenzione e il più efficace contrasto del femminicidio e, più in generale, di ogni forma di violenza di genere, nonché di tutelare le vittime delle violenze e gli eventuali minori coinvolti;

m) ipotizzare l'approvazione di testi unici in materia, riepilogativi degli assetti normativi dei vari settori di interesse, potendo derivare da tale invocata soluzione unitaria un miglioramento della coerenza e completezza della regolamentazione.

2. La Commissione svolge i compiti di cui al comma 1 avvalendosi preliminarmente del lavoro istruttorio e della relazione finale della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, istituita dal Senato della Repubblica con delibera del 18 gennaio 2017.

Art. 3.


Poteri e funzionamento

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'art. 133 del codice di procedura penale.

2. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti all'inchiesta.

3. La Commissione può richiedere, nelle materie attinenti all'inchiesta, copie di atti e di documenti riguardanti procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

4. Sulle richieste di cui al comma 3 l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.



5. La Commissione mantiene il segreto fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini indicati dai soggetti che li hanno trasmessi.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

8. Per segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

9. La Commissione può organizzare i propri lavori tramite uno o più gruppi di lavoro, disciplinati dal regolamento di cui all'art. 6, comma 1.

10. La Commissione termina i propri lavori con la presentazione di una relazione finale nella quale illustra l'attività svolta, le conclusioni di sintesi e le proposte, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 1 e 2.

11. Possono essere presentate e discusse Commissione relazioni di minoranza.

Art. 4.

Composizione

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo e favorendo comunque l'equilibrata rappresentanza di senatrici e senatori.

2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nell'elezione del presidente, se nessun componente riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. Per l'elezione dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.

Art. 5.

Obbligo del segreto

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'art. 3.

Art. 6.

Organizzazione interna

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei gruppi di lavoro di cui all'art. 3, comma 9, sono disciplinati da un regolamento approvato dalla Commissione stessa prima dell'avvio dell'attività di inchiesta.

2. Tutte le sedute sono pubbliche. Tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.

4. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali, strumenti operativi e risorse messi a disposizione dal Presidente del Senato.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 5.000 euro per l'anno 2018 e di 45.000 euro per l'anno 2019 e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato può autorizzare un incremento delle spese, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

Roma, 16 ottobre 2018

p. Il Presidente: TAVERNA

LAVORI PREPARATORI

(Documento XXII, n. 1):


Presentato dai senatori RIZZOTTI, CALIENDO, MALLEGNI, BARBONI, MASINI, FLORIS, CONZATTI, MALAN (FI-BP), TESTOR, RAUTI, BERARDI il 28 marzo 2018.

Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali), in sede redigente, il 24 luglio 2018, previ pareri della 2ª e della 5ª Commissione permanente.

(Documento XXII, n. 8):

Presentato dai senatori MARCUCCI, FEDELI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, ROSSOMANDO, PINOTTI, ALFIERI, ASTORRE, BELLANOVA, BITI, BOLDRINI, BONIFAZI, CERNO, COMINCINI, CUCCA, D'ALFONSO, D'ARIENZO, FERRAZZI, GARAVINI, GIACOBBE, GINETTI, GRIMANI, IORI, LAUS, MAGORNO, MANCA, MARGIOTTA, MARINO, MESSINA, MISIANI, NANNICINI, PARENTE, PARRINI, PATRIARCA, PITTELLA, RAMPI, RENZI, RICHETTI, ROJC, SBROLLINI, STEFANO, SUDANO, TARICCO, VATTUONE, VERDUCCI, ZANDA, FARAONE il 3 luglio 2018.

Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali), in sede redigente, il 24 luglio 2018, previ pareri della 2ª e della 5ª Commissione permanente.



(Documento XXII, n. 9):

Presentato dai senatori DONNO, PELLEGRINI, FEDE, L'ABBATE, GRANATO, BOTTO, PIARULLI, LANZI, ACCOTO, ROMANO, CAMPAGNA, PACIFICO, GIARRUSSO, MORONESE, MANTOVANI, MININNO, DI GIROLAMO, GALLICCHIO, ORTIS, GRASSI, GAUDIANO, PERILLI, PUGLIA, TRENTACOSTE, VONO, DELL'OLIO, PRESUTTO il 5 luglio 2018.

Assegnato alla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali), in sede redigente, il 24 luglio 2018, previ pareri della 2^a e della 5^a Commissione permanente.

La 1^a Commissione permanente ha avviato l'esame congiunto dei documenti nella seduta del 26 luglio 2018, adottando quale testo base per il prosieguo della discussione il documento XXII n. 9. L'esame è

proseguito nella seduta del 30 luglio 2018. Nella seduta del 3 ottobre 2018 la Commissione ha approvato con modificazioni il documento XXII, n. 9, conferendo alla relatrice Vono il mandato a riferire favorevolmente sul testo, a proporre l'assorbimento dei documenti connessi XXII, n. 1 e n. 8 e a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

Nella seduta n. 47 del 16 ottobre 2018, l'assemblea ha discusso dalla sede redigente i documenti XXII nn. 1, 8 e 9, approvando con votazione dei singoli articoli e con votazione finale il documento XXII, n. 9. Sono risultati assorbiti i connessi documenti XXII nn. 1 e 8.

18A06907

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 ottobre 2018.

Scioglimento del consiglio comunale di Campione d'Italia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Campione d'Italia (Como), rinnovato nelle consultazioni elettorali dell'11 giugno 2017, è composto dal sindaco e da dieci membri;

Considerato, altresì, che a causa delle dimissioni, succedutesi nel tempo, della totalità del corpo consiliare, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. b), n. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Campione d'Italia (Como) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Giorgio Franco Zanzi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 2018

MATTARELLA

SALVINI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Campione d'Italia (Como), rinnovato nelle consultazioni elettorali dell'11 giugno 2017 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate della totalità del corpo consiliare.

A far data dal 24 agosto 2018 si sono, infatti, succedute nel tempo le dimissioni di dieci consiglieri.

Anche il sindaco, peraltro, con nota assunta al protocollo dell'ente in data 18 agosto 2018, ha rassegnato le dimissioni dalla carica ricoperta.

Pertanto, il prefetto di Como ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 21 settembre 2018.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Campione d'Italia (Como) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Giorgio Franco Zanzi, prefetto in quiescenza.

Roma, 4 ottobre 2018

Il Ministro dell'interno: SALVINI

18A06824

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 ottobre 2018.

Scioglimento del consiglio comunale di Tarquinia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'11 giugno 2017 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Tarquinia (Viterbo);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 3 settembre 2018, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del Consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

